

Codice STS102

D.D. 23 dicembre 2013, n. 108

Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto in capo all'impresa SCHINDLER s.p.a. ex art 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e le opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1163 del 23.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e contestuale approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), è stato firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO”, a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la stazione Appaltante ha riscontrato l'avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite “Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata” (C.F. 02489830352) in sigla “Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.”, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

vista la nota prot. n. 1270C/E1518/ROS/fan del 02.09.2013 e documentazione allegata, con la quale l'A.T.I. con capogruppo COOPSETTE Società Cooperativa, ha comunicato l'affidamento all'impresa SCHINDLER s.p.a. (part. IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi n. 1 a Milano, della fornitura e posa in opera di impianti ascensori per l'importo complessivo di € 4.954.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA;

richiamata nota della Direzione Risorse Umane e Patrimonio prot. 29218/ST0701 del 06.09.2013 con la quale, in riscontro alla suddetta nota prot. n. 1270C/E1518/ROS/fan del 02.09.2013, nel comunicare “la sospensione del termine per la conclusione del procedimento, sino alla data di ricevimento del DURC relativo al medesimo subappaltatore, rilasciato a questa Stazione Appaltante dagli Enti preposti ai sensi dell'art. 6 c. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché dell'Informazione Antimafia che l'Amministrazione scrivente provvederà a richiedere ex dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. alla Prefettura di Milano ad avvenuto ricevimento dell'imprescindibile documentazione integrativa richiesta” con la medesima, si è provveduto ad evidenziare l'ascrivibilità degli interventi oggetto della nota in questione alle tipologie di subappalto di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto era, tra l'altro, costituita da:

- D.P.R. 34/2000 (in parte abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011) che prevedeva, per la categoria “OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione” la qualificazione obbligatoria”;

- D.P.R. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 73 prevede:

“2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.

3. *Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.*”

preso atto che l'art. 357 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: *“Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.”;*

preso atto che l'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici (ora Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici) ha chiarito con propria Determinazione n. 31 del 18.12.2002 che *“i sottoinsiemi diversi da quello della categoria prevalente da indicare nel bando di gara sono quelli di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque superiore a 150.000 euro, nonché quelli di importo inferiore a tali valori qualora si ritenga necessario che la loro esecuzione sia effettuata da imprese adeguatamente qualificate”;*

considerato l'importo previsto nel bando di gara, pubblicato in vigore dei D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e D.P.R. n. 34/2000, relativamente alla categoria OS4 classifica VI;

atteso che la suddetta ATI Appaltatrice ha dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni: *“cat. OS4 – 100%”;*

accertata la rispondenza della suddetta comunicazione pervenuta, agli interventi indicati in sede d'offerta come subappaltabili;

vista l'attestazione, allegata alla documentazione pervenuta, n. 29861/10/00 rilasciata all'impresa SCHINDLER s.p.a. il 19.04.2012 dalla CQOP SOA, per la categoria OS4 class. VIII - in corso di validità;

preso atto che con nota prot. 1568C/E1518/ROS/fan del 18/10/2013, l'Appaltatore ha provveduto all'inoltro, tra le altre cose, della copia autentica del contratto di subaffidamento prot. 5216-13, sottoscritto in data 30.07.2013 con l'impresa SCHINDLER s.p.a. alla presenza del Notaio Anita VARSALLONA di Milano, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 58476/10014, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione a Milano in data 30.07.2013 al n. 16032/1T, che:

- all'art. 1 sintetizza gli impianti oggetto della prestazione contrattuale come di seguito testualmente riportato: *“1.1.1. TORRE – 12 Ascensori e 4 montacarichi; 1.1.2. INTERRATI TORRE - 4 Ascensori e 2 montacarichi; 1.1.3. PARCHEGGIO - 8 Ascensori; 1.1.4. CENTRO SERVIZI - 4 Ascensori;*

- all'art. 1.2. stabilisce: *“Il presente contratto (in seguito Contratto) comprende tutte le prestazioni occorrenti alla puntuale e completa esecuzione da parte dell'Impresa e, in particolare, i seguenti obblighi ed oneri inerenti la specifica natura delle prestazioni” ...omissis,... tra cui al punto jj)“la manutenzione e la gestione per 12 mesi degli impianti a far data dalla consegna alla Stazione Appaltante.” omissis;*

considerata la puntuale corrispondenza tra le prestazioni oggetto del contratto sopra richiamato e la declaratoria della categoria OS4 di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000, come ora trasposto nell'allegato A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

richiamate la "Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" allegata al D.P.R. 34/2000, come ora la "Tabella sintetica delle categorie" allegata al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., che prescrivono per la categoria OS4 la qualificazione obbligatoria;

considerato che nelle premesse dell'allegato A del D.P.R. 34/2000 viene prescritto che: *"La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari."*;

ed inoltre: *"Le lavorazioni di cui alle Categorie Generali nonché alle Categorie Specializzate indicate nel D.P.R. n. 34/2000 - Allegato A "tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" per le quali è prescritta la "qualificazione obbligatoria" (qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare) non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatrici se prive delle relative adeguate qualificazioni. In tal caso è, pertanto, obbligatorio affidarne l'esecuzione in subappalto ad imprese in possesso della relativa qualificazione."*;

visto l'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che attesta: *"è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento" ... omissis*

considerato che gli interventi per *"l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto"* sono considerati ai sensi dell'art. 72, comma 2, lett. c) del D.P.R. 554/1999 (ora art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) quali *"strutture, impianti e opere speciali"*;

richiamato l'art. 141 comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. che stabilisce che: *"Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l)"*;

richiamato l'art. 170 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che stabilisce che: *"Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p)"*;

considerata la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 12/2001 che al punto c) del dispositivo definisce che *"le attività riportate nelle categorie di cui all'allegato A del DPR 34/2000, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella declaratoria, sono da*

ritenersi lavori in quanto non possono che rapportarsi al disposto dell'art. 3 del DPR 34/2000, il quale fa riferimento alla esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni”;

considerato che in tal senso la stessa Autorità è intervenuta in altre varie occasioni sull'argomento (cfr. determinazione n. 6 del 27.02.2003; delibera n. 35 del 03.09.2008, parere n. 209 del 31.07.2008 e delibera n. 43 del 08.07.2010) affermando che *“devono essere soggetti al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun discrimine in ordine all'entità percentuale dell'importo o della manodopera, se non inteso come circoscritto all'abbreviazione dei tempi connessi agli adempimenti di competenza della stazione appaltante”, osservando al riguardo altresì che “tale interpretazione trova accoglimento in giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 21.11.2007, n. 5906), la quale ha affermato”, omissis, “che il subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che ne sia l'importo, è soggetto ad autorizzazione; l'importo, nel sistema vigente, rileva, infatti, ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli importi più elevati; di quindici giorni per gli altri.) A tale conclusione conduce il tenore testuale dell'art. 18, comma 9, della l. 55/90 ... ed il semplice rilievo, dal punto di vista sistematico, che la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può restare influenzata dall'importo delle lavorazioni da subappaltare, anche perché esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi”;*

richiamata nota prot. n. 12225/STS102 del 02.12.2013 con la quale la Stazione Appaltante, a conferma di quanto già rappresentato con precedente nota prot. 29218/ST0701 del 06.09.2013, considerati i sopra richiamati superiori pareri in materia, nonché la specifica normativa in ordine alle cosiddette categorie superspecialistiche tra cui è ricompresa la categoria OS4, ha comunicato l'inefficacia della suddetta comunicazione prot. n. 1270C/E1518/ROS/fan del 02.09.2013 pervenuta dall'Appaltatore di affidamento in capo all'impresa SCHINDLER s.p.a. della fornitura e posa in opera di impianti ascensori per l'importo complessivo di € 4.954.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA, riconfermando che le prestazioni di cui trattasi devono essere assoggettate al regime di autorizzazione al subappalto;

preso atto del riscontro trasmesso dall'Appaltatore prot. n. 1896C/E1518/BAL/FOI del 13/12/2013, con il quale, nel prendere atto di quanto comunicato dalla Stazione Appaltante con la sopra richiamata nota del 02.12.2013, ha trasmesso in allegato formale richiesta di autorizzazione al subappalto prot. n. 1895C/E1518/BAL/FOI del 13/12/2013 in capo all'impresa SCHINDLER s.p.a. (part. IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi n. 1 a Milano, per l'”esecuzione di Impianti Ascensori, ascrivibili alla Cat. OS4” per l'importo complessivo di € 4.954.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA;

considerata l'iscrizione dell'impresa SCHINDLER s.p.a. alla C.C.I.A.A. di Milano;

considerato che l'impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione prodotta in allegato a nota prot. n. 1270C/E1518/ROS/fan del 02.09.2013 e successive sopra richiamate integrazioni, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa SCHINDLER s.p.a. di cui al DURC emesso il 13.09.2013 dall'INPS di Monza ex art. 6, c. 5, del DPR 207/2010 e s.m.i.;

visto il parere favorevole espresso relativamente al subappalto di che trattasi dalla Direzione Lavori con nota del 19.12.2013, nella quale viene altresì attestata l'urgenza della realizzazione di dette opere ascrivibili alla categoria OS4;

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante in data 28.10.2013 alla Prefettura di Milano con nota prot. n. 10440/STS102, a seguito della documentazione integrativa pervenuta al riguardo dall'Appaltatore in allegato a nota prot. 1568C/E1518/ROS/fan del 18/10/2013, non risultando pervenuto riscontro al riguardo alla data di adozione del presente atto, occorre procedere ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
visto l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

determina

di autorizzare l'A.T.I. composta da COOPSETTE Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA Soc. Coop., corrente in Castelnovo di Sotto (RE), aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), ad affidare in subappalto all'impresa SCHINDLER s.p.a. (part. IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi n. 1 a Milano, l'"esecuzione di Impianti Ascensori" per l'importo complessivo di €4.954.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA, categoria OS4, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
Luigi Robino